**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROMO-PUBBLICITARIA**

**TRA**

Il Comune di Acqui Terme (di seguito denominato anche “Comune” o “Sponsee”), con sede legale in Acqui Terme, Piazza Levi 12, in atto rappresentato dal Dirigente del Settore

E

La Società (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in , in atto rappresentata da

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

PREMESSO CHE

* secondo quanto previsto dalla Legge n. 449/1997, dal D.Lgs n. 267/2000, dal D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i (c.d. “Codice degli appalti”), il Comune persegue lo scopo di migliorare la qualità dei servizi culturali per la comunità locale, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e di realizzare economie di spesa, coinvolgendo i soggetti economici del territorio e quelli comunque interessati alla sponsorizzazione;
* sulla scorta della suddetta normativa richiamata, risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto di sponsorizzazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società , dell’iniziativa denominata posta in essere dal Comune per le attività culturali.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

* al miglioramento dei servizi del Comune di Acqui Terme nell’ambito delle attività culturali;
* all’attivazione di soluzioni sinergiche, volte a supportare progetti innovativi in campo culturale;
* alla realizzazione di economie di spesa da parte del Comune di Acqui Terme, mediante la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati.

Mediante il presente contratto la Società intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

# Art. 2 – Soggetti responsabili

Le parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della procedura per l’esecuzione del presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci obblighi.

# Art. 3 – Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino a tutto il .

Il Comune si riserva altresì di proporre alla Società il rinnovo del contratto di sponsorizzazione per un’edizione successiva dell’iniziativa denominata , nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica e con apposito provvedimento dell’organo competente.

# Art. 4 – Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di € (di cui € per il corrispettivo e € per IVA).

Il Comune di Acqui Terme provvederà ad emettere fattura di importo pari al contributo economico ricevuto.

*ovvero, in caso di fornitura diretta di beni e servizi*:

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si obbliga a fornire direttamente [*specificare bene o servizio fornito*] per un valore economico di €…………………….(IVA compresa).

Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento della somma di cui al comma precedente previa emissione di idonea fattura fiscale da parte del Comune di Acqui.

Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.

Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune di Acqui Terme, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l’utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Allo Sponsor compete il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

# Art. 5 – Obblighi dello Sponsee

Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si impegna a inserire il marchio o logotipo della Società nel seguente materiale di comunicazione cartaceo ……………………………………………………..dell’iniziativa denominata ……………………….

…………………………….:

[*descrizione e quantitativo materiale* ]

Lo Sponsee si impegna inoltre a citare la Società in ogni altra forma di comunicazione (comunicati stampa, mailing ecc.).

**Art. 6 – Clausola di esclusiva [*se prevista*]**

La Società è Sponsor esclusivo dell’iniziativa denominata .

Il Comune si impegna a non inserire loghi o marchi distintivi di altri Sponsor nel materiale illustrativo dell’iniziativa, a pena di risoluzione del contratto.

# Art. 7 – Risoluzione del contratto

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In ogni caso il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per lo Sponsee:

* qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
* qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano allo Sponsee la realizzazione dell’iniziativa;

# Art. 8 – Clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

* per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;
* per l’utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 e al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché alle altre norme vigenti in materia.

# Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Alessandria.

Letto, firmato e sottoscritto. Acqui Terme,

Per la Società Per il Comune di Acqui Terme

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_